

# Cresce l'aliquota Irap base

Passa dallo 0,90% all'1,23%, ma le regioni potranno stabilire autonomamente soglie di esenzione. Lo prevede il dlgs sul federalismo fiscale approvato dal governo

L'aliquota base Irap passa dallo 0,90% all'1,23% ma le regioni potranno stabilire autonomamente soglie di esenzione in relazione a determinati requisiti reddituali. Abrogato anche il meccanismo riguardante l'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni fissate attualmente, sia per l'addizionale regionale sia per l'Irap, a 0,5 punti percentuali. Lo prevede il dlgs sul federalismo fiscale approvato dal Consiglio dei ministri.

Poggiani e Bartelli a pag. 28

Il dlgs sul fisco locale prevede un allineamento della disciplina del tributo e dell'addizionale

## Irap, aliquota base su all'1,23% Dalle regioni possibili esenzioni legate a requisiti reddituali

DI FABRIZIO G. POGGIANI  
E CRISTINA BARTELLI

**C**on l'attuazione della riforma dei tributi regionali e locali si attua l'utile allineamento della disciplina Irap con quella relativa all'addizionale regionale. L'aliquota base Irap passa dallo 0,90% all'1,23% ma le regioni potranno stabilire autonomamente soglie di esenzione in relazione a determinati requisiti reddituali. Abrogato anche il meccanismo riguardante l'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni fissate attualmente, sia per l'addizionale regionale sia per l'Irap, a 0,5 punti percentuali, che rischiava soltanto di alimentare in modo cospicuo il contenzioso con le regioni.

Questo ciò che si vince in tema di novità nel campo dei tributi regionali e, in particolare, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e delle addizionali regionali Irpef, dallo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale degli enti locali, ieri al primo sì in consiglio dei ministri.

L'art. 23 interviene sia sul dlgs 68/2011 sia sull'art. 50 del dlgs 446/1997, il primo riguardante il federalismo fiscale e il secondo che ha istituito l'imposta regionale (Irap).

La prima modifica, che interviene sull'art. 5 del dlgs 68/2011, prevede normativamente che le regioni possano in-

trodurre anche detrazioni per la determinazione dell'Irap, allineandosi all'attuale modulistica dell'Agenzia delle entrate.

Si dispone, inoltre, l'abrogazione di alcune disposizioni al fine di coordinare le disposizioni Irap con le addizionali regionali Irpef, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 3, sia dell'art. 5 sia dell'art. 6, che attualmente prevedono la possibilità di ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irap di base sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo di una percentuale pari a 0,5%.

Le altre disposizioni, che intervengono sull'art. 6 citato, prevedono la possibilità per le regioni di poter azzerare l'aliquota riferibile all'addizionale, in completo allineamento a quanto prescritto per l'Irap, di fissare una soglia di esenzione, in relazione al possesso di determinati requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale, l'addizionale (Irpef) regionale non è dovuta, e al di sopra della quale, la stessa si rende applicabile al reddito complessivo nonché di prevedere sia l'azzeramento del tributo, sia eventuali esenzioni.

Con un intervento al dlgs 446/1997, in particolare sull'art. 50 che ha istituito l'addizionale regionale Irpef, si introducono alcune modifiche eliminando, innanzitutto, l'errata definizione dell'aliquota come aliquota "di compartecipazio-

ne".

Si procede, poi, con l'aggiornamento dell'aliquota base Irap che passa dall'attuale 0,90% (comma 3) all'1,23% (in linea con l'addizionale regionale), rinviando al comma 1 dell'art. 6 del dlgs 68/2011 che fissa le misure di maggiorazione dell'addizionale, valide per le regioni a statuto ordinario, in attuazione a finalità di coordinamento tra le varie disposizioni, come qui richiamate.

Come precisato anche dalla relazione illustrativa al provvedimento, è stata prevista la sostituzione delle parole con "proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" con il riferimento alla legge regionale, da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma; il riferimento al provvedimento induceva molto spesso in errore le regioni che, per la determinazione delle aliquote, reputavano sufficiente una deliberazione della Giunta regionale.

Di conseguenza, la modifica introdotta, permette di superare la discrasia che si è creata con il comma 1 dell'art. 6 del



DS legge DS6901  
dlgs 68/2011, che impone espressamente l'adozione della legge ed evita alle regioni il pericolo di vedere vanificate le proprie manovre tariffarie adottate con provvedimenti non idonei, che, peraltro, sfuggono al controllo di conformità con le norme statali e con la Carta Costituzionale.

La conseguenza è, quindi, una semplice semplificazione procedurale, attuata con la previsione che ogni regione o provincia autonoma, con una propria legge da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma (di Trento e Bolzano) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, potrà maggiorare l'aliquota base, fino al massimo indicato nel comma 1 dell'art. 6 del dlgs 68/2011 e fino al limite massimo stabilito dalle norme nazionali.

— © Riproduzione riservata — ■